

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU 2023

L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E' DISCIPLINATA DALLE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMUNI DA 739 AV 783 DELL'ART.1 DELLA LEGGE N.160 DEL 27.12.2019

Con Delibera di C.C. N. 7 DEL 26.04.2023 è stato approvato il nuovo regolamento IMU, consultabile sul sito internet www.comune.bovisiomasciago.mb.it

CHI DEVE PAGARE L'IMU:

L'IMU deve essere pagata al Comune nel quale sono situati gli immobili dal proprietario, usufruttuario e dal titolare di altri diritti reali.

Nel caso di concessione di aree demaniali, è tenuto al pagamento il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing), è tenuto al pagamento il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

BASE IMPONIBILE:

La base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto si ottiene rivalutando la Rendita Catastale del 5% ed il valore ottenuto moltiplicato per i coefficienti previsti dalla Legge.

Per le aree edificabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio desunto dalla tabella dei valori di riferimento in vigore.

ALIQUOTE IMU approvate con delibera C.C. n. 8 del 26/04/2023:

| | |
|--|----------|
| ALIQUOTA BASE | 0,94% |
| ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) | 0,50% |
| DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE | 200,00 € |
| ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI | 0,76% |
| ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | 0,10% |
| ALIQUOTA BENI MERCE | 0,00% |
| ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI IN REGIME DI CANONE CONCORDATO | 0,86% |
| ALIQUOTA FABBRICATI CATEGORIA CASTATALE D (aliquota Legge statale 0,76 per cento RISERVATA ALLO STATO) | 0,94% |

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE:

Il possesso dell'abitazione principale non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

L'esenzione si applica anche sulle relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Con sentenza della Corte Costituzionale n.209/2022 la definizione di abitazione principale è stata modificata come segue: "Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente".

COMODATO USO GRATUITO:

Riduzione del 50% dell'imponibile per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate A/1 – A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta di 1° grado (genitori-figli) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, a condizione che:

- Il comodante sia in possesso di un solo immobile in Italia;
- Il comodante può possedere anche altro immobile, purché sia la sua abitazione principale e sia ubicato nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- Il contratto deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Il soggetto passivo è tenuto inoltre ad attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO:

Abbattimento del 25% dell'imposta per le unità immobiliari locate a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998, n. 431.

Il soggetto passivo è tenuto inoltre ad attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.

TITOLARI DI PENSIONE MATURATA IN REGIME DI CONVENZIONE INTERNAZIONALE CON L'ITALIA

Riduzione del 50% dell'imposta per una sola unità abitativa, purché non locata o data in comodato d'uso – posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da **sogetti non residenti nel territorio dello Stato** a condizione che il contribuente sia **titolare di pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia**.

Il soggetto passivo è tenuto inoltre ad attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.

ESENZIONE IMU ANNO 2023 PER LE CASE OCCUPATE:

Sono esenti nel pagamento dell'IMU gli immobili non utilizzabili, né disponibili per la cui occupazione abusiva sia stata presentata un regolare denuncia all'autorità giudiziaria o sia iniziata un'azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo, per poter usufruire dell'esenzione, è tenuto ad attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNUALITA' 2022: 30 GIUGNO 2023

VERSAMENTI:

ACCONTO e RATA UNICA entro il **16 giugno 2023**

SALDO: entro il **16 dicembre 2023**

Non è dovuto il pagamento se l'importo complessivo annuo è inferiore o uguale a € 12,00.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24.

Il codice catastale del Comune di Bovisio Masciago per l'IMU da indicare sui modelli di pagamento è: **B 105**.

L'ufficio è a disposizione per la stampa dei calcoli e relativi F24 IMU 2023:

- **tramite appuntamento presso l'Ufficio Tributi, da fissare attraverso i seguenti recapiti:** Ufficio Tributi 0362511234-235;
- **tramite posta elettronica (e-mail: tributi@comune.bovisiomasciago.mb.it);** la richiesta dovrà contenere i dati relativi al titolare d'imposta (NOME COGNOME C.F.) e un documento d'identità in corso di validità.

E' disponibile sul sito del Comune (www.comune.bovisiomasciago.mb.it) un applicativo per il calcolo dell'IMU.

L'Assessore al Bilancio e Tributi
Katia Mattiussi

Il Responsabile del Settore Tributi
Dott. Samuele Pirovano